



TRIBUNALE DI PESARO

Decreto

Il Giudice,

letto il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Maria Monica Baffone ai sensi degli artt. 67 e ss cci;

considerato che la stessa risulta da tempo vivere nell'immobile sito in Pesaro (PU), Strada Panoramica Adriatica n. 361 loc. Fiorenzuola di Focara (vd anche la relazione di stima dell'immobile) ciò che, indipendentemente dalla sua residenza anagrafica, consente di ravvisare la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27 co. 2 cci e dell'art. 2 co. 1 lett. m) cci;

rilevato che l'istante può, allo stato, essere ritenuta consumatrice, tenuto conto del fatto che i debiti esposti nel ricorso non sembrano, in prevalenza, originare da un'attività imprenditoriale, artigiana o professionale ex art. 2 co. 1 lett. e) cci;

rilevato che non paiono sussistere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 cci;

rilevato che la relazione dell'OCC allegata al ricorso riporta gli elementi indicati dall'art. 68 cci;

rilevato che viene richiesta l'adozione di misure protettive consistenti:

nella sospensione del procedimento di esecuzione forzata pendente (RGE n. 47/22), stante la fissazione dell'asta immobiliare per il 16 febbraio 2023 e, in generale, nel divieto di avviare azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della ricorrente;

rilevato che la misura protettiva deve essere funzionale, come prescritto dall'art. 70 cci, a garantire la fattibilità del piano;

rilevato che, a tale proposito, l'inibizione richiesta risulta finalizzata ad evitare che vengano avviate o proseguite azioni esecutive depauperative del patrimonio e tali da compromettere la sua concreta attuazione;

rilevato che non si presentano profili di aperta inammissibilità posto che:

- è consentita, in generale, dall'art. 67 co. 3 cci anche la falcidia dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto;
- è consentita la mancata integrale soddisfazione dei creditori muniti di prelazione purché la proposta sia non in misura inferiore a quella realizzabile sul ricavato della liquidazione del bene oggetto di prelazione secondo quanto attestato dall'Occ;
- è ormai ammessa – vd. cass. n. 27544/19 – la proposta di piani di durata anche superiore ai 5 anni;

rilevato che, nel caso di specie, la ricorrente propone comunque il pagamento integrale dei debiti, ancorché in un termine decennale;

rilevato che eventuali profili di sconvenienza debbono essere segnalati, ove presenti, dai creditori in sede di osservazioni;

rilevato, pertanto, che non paiono esservi manifesti profili di inammissibilità

rilevato, tuttavia, che nella relazione allegata al ricorso l'Occ non affronta il tema imposto dall'art. 68 co. 3 cci in ordine al merito creditizio (ciò che – in ipotesi – potrebbe inibire opposizioni o reclami ai sensi dell'art. 69 co. 1 cci) con riferimento ai finanziamenti contratti;

rilevato che ciò non impedisce – anche alla luce della imminente vendita forzata – l'apertura della procedura, ma richiede l'integrazione della relazione;

p.q.m.

(-) dichiara aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata da Maria Monica Baffone nata a Mercatino Conca (PU) il 03.01.1960

(-) dispone la pubblicazione della proposta e del presente decreto nell'apposita area web del Tribunale a cura dell'OCC già nominato;

(-) dispone che l'OCC provveda inoltre:

- ad integrare, entro 15 giorni, la relazione specificando se i finanziatori abbiano tenuto conto del merito creditizio ai sensi dell'art. 68 co. 3 cci;
- a dare comunicazione, una volta integrata la relazione, della suddetta proposta e del decreto entro 30 giorni a tutti i creditori;
- ad invitare i creditori a comunicare allo stesso OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, con l'avvertenza che – in caso contrario – ogni

comunicazione diretta ai creditori renitenti verrà effettuata mediante deposito presso la Cancelleria;

(-) dispone che, nei venti giorni successivi alla comunicazione della proposta, ogni creditore possa presentare osservazioni, mediante invio a mezzo PEC all'indirizzo dell'OCC che questi indicherà loro in occasione della comunicazione della proposta;

(-) dispone che l'OCC, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al pt che precede, sentiti i debitori, riferisca - con facoltà di proporre le modifiche al piano ove ritenute necessarie - l'esito al giudice per la decisione sull'omologazione della proposta;

(-) dispone la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata pendenti ed il divieto di avviare ogni azione esecutiva e/o cautelare sui beni dei debitori (e quindi anche dell'espropriazione forzata RGE 47/22).

Pesaro, il 02.02.2023

Il Giudice